

CAMERA DEI DEPUTATI N. 539

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARMATO, CERRUTI CARLO, CAVALLARI, TOROS, ORLANDI,
RUSSO VINCENZO MARIO, PELLICANI, AVERARDI, RIGHETTI,
CECCHERINI, TANASSI, ARIOSTO, ISGRÒ**

Presentata il 9 ottobre 1963

Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il progetto di legge che abbiamo l'onore di sottoporre al vostro esame e alla vostra approvazione, intende dare un decisivo contributo allo adeguamento delle attività intermedie della distribuzione delle merci e dei servizi, nel quadro del qualificato inserimento di tutte le categorie in un generale processo di sviluppo e di ammodernamento delle strutture sociali ed economiche del nostro Paese.

L'attività che noi proponiamo di disciplinare in via legislativa è quella dell'agenzia e della rappresentanza commerciale, la cui funzione non vi è chi non riconosca della più grande importanza, trattandosi dell'insostituibile anello di congiunzione fra le fonti di produzione dei beni e l'apparato commerciale che provvede alla distribuzione.

È innanzitutto una attività che alleggerisce notevolmente gli oneri delle imprese industriali le quali hanno necessità di arrivare con rapidità e sicurezza ai mercati di consumo senza dover ricorrere a proprie strutturazioni burocratiche periferiche il cui alto costo peserebbe sui prezzi in misura ben più alta.

L'attività degli agenti e rappresentanti è inoltre di grande importanza anche agli effetti dell'emancipazione del nostro tradizionale commercio, unanimamente riconosciuto inadeguato alle nuove esigenze, in

quanto con la coscienziosa ed oculata selezione degli operatori economici ai quali affidare la vendita della produzione, l'intermediario contribuisce alla moralizzazione di tutto l'apparato commerciale, favorendo lo sviluppo delle aziende più sane e più rispondenti ai fini sociali della distribuzione.

Le caratteristiche professionali proprie dell'agente e rappresentante, sono tali e tante che finora non è stato possibile inquadrare la categoria in una delle diverse configurazioni tradizionali di operatori (imprenditori, prestatori d'opera, artigiani, liberi professionisti, ecc.). Ecco perché riteniamo necessario l'intervento del legislatore al fine di creare un apposito « Albo » attraverso il quale sia possibile inserire, nel tessuto sociale italiano, la professione dell'agente e rappresentante di commercio, precisamente configurata giuridicamente.

Non vi è dubbio che riconoscendo l'importanza di una categoria presente ed attiva nel corpo sociale, occorre preoccuparsi di salvaguardarne il prestigio morale, impedendo che l'attività ad essa propriamente attribuita, possa essere esercitata da elementi privi dei requisiti ritenuti indispensabili, di competenza, moralità, agevolando nel contempo la formazione professionale delle nuove

leve, per le quali occorrono Scuole ed Istituti di addestramento.

Fra le garanzie che abbiamo voluto proporre, è la esclusione del diritto ad esercitare la professione di agente e rappresentante per coloro i quali prestano lavoro retribuito alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici, Enti locali e imprese private; ciò allo scopo di evitare che l'attività della categoria e l'equilibrio degli interessi economici che stanno alla base dell'attività stessa vengano ad essere turbati dalla presenza di operatori non qualificati e impegnati solo parzialmente, i quali avrebbero un interesse obiettivo a sottrarsi ad ogni regola o controllo e perciò sarebbero disposti ad accendere rapporti anormali con le Case mandanti, falsando la propria e l'altrui posizione economica e sociale e svuotando conseguentemente di contenuto la regolamentazione che il nostro disegno di legge prevede.

Onorevoli colleghi, siamo sicuri di avere proposto la soluzione di un problema che

interessa gran numero di operatori, i quali dedicandosi alla promozione e conclusione degli affari commerciali interni ed esteri, apportano un fattivo contributo a tutto il processo economico nazionale e pertanto meritano giusta considerazione e tutela sociale, oltretutto adeguate norme per la disciplina giuridica della professione.

Gli interessati e tutti i settori della produzione e della distribuzione, e gli stessi consumatori, attendono da anni che la legge disciplini l'esercizio di questa importante attività, verso la quale oggi molti guardano sfiduciati per l'incontrollata ed attualmente incontrollabile presenza di elementi inidonei.

Approvando la presente proposta di legge, noi renderemo un atto di giustizia ad un'intera categoria di benemeriti cittadini che riacquisterà fiducia nel proprio lavoro; assicureremo infine alla società un nuovo strumento atto a favorire l'ordinato svolgimento di ogni attività rivolta al bene comune.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Presso ciascuna Camera di commercio, industria e agricoltura è istituito un Albo per gli agenti e rappresentanti di commercio.

ART. 2.

All'Albo di cui al precedente articolo sono iscritti coloro che svolgono o intendano svolgere le attività di agenzia e di rappresentanza commerciale in base alle norme legislative vigenti ed agli accordi economici collettivi per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, quale che sia la denominazione e quale che sia la forma di rapporto, prestazione e collaborazione con le aziende industriali, commerciali, artigiane o cooperative.

ART. 3.

Per ottenere l'iscrizione all'Albo, gli interessati debbono presentare domanda alla Commissione di cui al successivo articolo 4, istituita presso le Camere di commercio, industria e agricoltura della provincia in cui risiedono.

Ai fini della documentazione relativa alle singole domande, le Commissioni istituite presso le Camere di commercio, industria e agricoltura osservano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

ART. 4.

Presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura è istituita una Commissione che provvede alle iscrizioni nell'Albo professionale di cui al precedente articolo e alla tenuta dell'Albo stesso.

La Commissione è nominata con decreto del Prefetto e dura in carica quattro anni. Essa è composta:

a) da un delegato del Presidente della Camera di commercio;

b) da sei membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio iscritti all'E. N. A. S. A. R. C. O., designati dalle organizzazioni provinciali aderenti alle organizzazioni nazionali firmatarie degli accordi economici degli agenti e rappresentanti.

Il presidente della Commissione è eletto fra i membri della Commissione stessa di cui alla precedente lettera b).

Con le stesse modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti per lo stesso numero e le medesime organizzazioni sindacali.

Alla segreteria della Commissione provinciale sarà addetto un funzionario in servizio presso la Camera di commercio, industria e agricoltura.

ART. 5.

Per ottenere l'iscrizione all'Albo di cui al precedente articolo 1 della presente legge è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o, se straniero, avere la residenza di cui alla lettera c);

b) godere dell'esercizio dei diritti civili;

c) avere la residenza nella circoscrizione della Camera di commercio presso la quale è istituita la Commissione prevista dall'articolo 4 della presente legge. In caso di trasferimento di residenza, la Commissione provvederà all'iscrizione d'ufficio nella nuova sede.

Non si può ottenere l'iscrizione all'Albo, o se iscritti, si dà luogo alla cancellazione pronunciata dalla Commissione di cui all'articolo 4:

1°) quando viene a mancare uno dei requisiti previsti nel presente articolo;

2°) nel caso di interdetti o di inabilitati;

3°) nei casi di incompatibilità previsti dal successivo articolo 9;

4°) nel caso di rinuncia da parte dell'interessato.

Si dà luogo alla cancellazione dall'Albo quando l'agente o rappresentante abbia subito condanne definitive per i delitti di peculato, malversazione, millantato credito, sequestro di persona, furto, rapina, estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta, appropriazione indebita qualificata e per i delitti di falsità in atti di cui agli articoli del capo terzo, titolo 7°, del Codice penale.

La cancellazione è dichiarata dalla Commissione che provvede alla tenuta dell'Albo in cui l'agente o rappresentante è iscritto, sentito l'interessato.

Qualora l'agente o rappresentante cancellato dall'Albo dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione, ha diritto alla reinscrizione all'Albo stesso.

ART. 6.

Qualora l'attività di cui all'articolo 2 della presente legge sia esercitata da Società, l'iscrizione all'Albo è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5 da parte di tutti gli amministratori in carica della Società.

ART. 7.

La Commissione provinciale, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, delibera la iscrizione o il diniego di iscrizione, ed il Presidente ne dà comunicazione all'interessato entro i 15 giorni successivi.

La cancellazione deliberata dalla Commissione provinciale a norma dell'articolo 5 deve essere motivata e comunicata dal Presidente all'interessato nel termine di 15 giorni.

Entro 60 giorni dalla comunicazione, l'interessato può ricorrere alla Commissione centrale di cui al successivo articolo 8.

Le iscrizioni all'Albo sono soggette a revisione ogni 5 anni.

ART. 8.

Presso il Ministero dell'industria e commercio è istituita una Commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni provinciali.

La Commissione centrale è nominata con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio e dura in carica 4 anni.

Essa è composta:

- a) di un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;
- b) di un Magistrato designato dal Ministero di grazia e giustizia;
- c) del Presidente dell'E. N. A. S. A. R.-C. O. o di un suo delegato;
- d) di sei membri, scelti fra gli Agenti iscritti all'E. N. A. S. A. R. C. O., designati dalle organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale, firmatarie degli accordi economici collettivi che disciplinano il rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale.

Con le stesse modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti per lo stesso numero e le medesime organizzazioni sindacali.

Il Presidente è eletto fra i componenti della Commissione.

Alla segreteria della Commissione centrale sarà addetto personale in servizio presso il Ministero dell'industria e commercio.

ART. 9.

L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2 della presente legge è incompatibile con quella dipendente di altre persone, associazioni od Enti, pubblici e privati, commerciale e non commerciali.

È altresì incompatibile con:

- a) l'iscrizione nei ruoli dei mediatori e con l'esercizio di attività richiedente l'iscrizione nei ruoli medesimi;
- b) l'esercizio delle attività professionali per le quali è richiesta l'iscrizione ai relativi Ordini o Albi professionali;
- c) con l'esercizio poziore in proprio di attività industriali, commerciali o artigiane.

ART. 10.

È fatto divieto agli imprenditori di avere come agenti o rappresentanti, o comunque come ausiliari per l'attività di cui all'articolo 2 della presente legge, persone o società che non siano iscritte all'Albo o ne siano state cancellate.

Per la ditta mandante, la violazione di cui al comma precedente, è punita con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000.

Coloro che come agenti o rappresentanti o comunque come ausiliari del commercio non iscritti all'Albo, hanno svolto tale funzione, sono puniti con una ammenda da lire 50.000 a lire 100.000, salvo ogni diritto dell'agente o rappresentante per l'attività svolta.

ART. 11.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le norme di attuazione.